



Al Prefetto della Provincia di Pisa

VISTO l'articolo 9 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni;

VISTA la determina n. 136 del 24 gennaio 2024 con la quale la Provincia di Pisa ha autorizzato lo svolgimento della gara podistica denominata “**10° PENNA TRAIL RUN 2024**” organizzata dal “**A.S.D. GRUPPO PODISTICO ROSSINI**”, che interesserà le strade della Provincia di Pisa, nel Comune di San Giuliano Terme, e le strade della Provincia di Lucca, in programma per il **4 febbraio 2024**, come da programma di seguito indicato:

- Ritrovo e partenza dei concorrenti: ore 7,30 c/o Molina di Quosa, via Don Luigi Sturzo area degli impianti sportivi Comune di San Giuliano terme (PI);
- Partenza ufficiale: ore 9,00 da Molina di Quosa in San Giuliano terme (PI);
- Arrivo: dalle ore 17,30 circa in località Pappiana c/o Circolo Arci '90 via Lenin in San Giuliano Terme (PI).

VISTO il programma della manifestazione ed il percorso di gara che interessa, per la Provincia di Pisa, tratti di strade provinciali e comunali ricadenti nel territorio del Comune di **SAN GIULIANO TERME**;

VISTA la circolare ministeriale prot.n.300/A/10164/19/116/1/1 datata 27/11/2019 del Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Servizio Polizia Stradale;

RITENUTO di dover disporre, ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285, e successive modificazioni, la sospensione temporanea del traffico veicolare lungo il percorso di gara;

VISTI gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285 e successive modificazioni;

ORDINA

La sospensione temporanea della circolazione secondo le seguenti modalità:

chiusura della strada il **giorno 4 febbraio 2024** per i percorsi della competizione sopraindicata, **interessanti la Provincia di Pisa**, riprodotti nell'allegato programma che, a tutti gli effetti, costituisce parte integrante del presente provvedimento.

In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile “*inizio gara*” fino al passaggio di quello con il cartello mobile “*fine gara*”. In ogni caso la durata della chiusura in ciascun punto del percorso non potrà essere superiore a 15 minuti calcolati al momento del transito del primo concorrente.

Durante il periodo di sospensione della circolazione:

- ◆ è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal movimento dei concorrenti;
- è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;



Al Prefetto della Provincia di Pisa

- è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
 - è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.
- Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizio di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE

Altresì che:

- gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.L.vo 30.04.1992, n.285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;
- la carovana podistica dovrà essere scortata secondo le prescrizioni dell'autorizzazione dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.L.vo 30.04.1992, n.285 ovvero, in sostituzione o a supporto di questi, da personale abilitato alla scorta tecnica, nel numero, con le attrezzature e gli equipaggiamenti e secondo le modalità di svolgimento previste dal disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche approvato con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27 novembre 2002;
- l'organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea (o della limitazione) della circolazione;
- gli Organi di polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione.

Conformemente alle prescrizioni dell'autorizzazione alla manifestazione sportiva citata in premessa, la massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli organizzatori avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione.

Il presente atto viene pubblicato sul sito *web* istituzionale della Prefettura di Pisa.

Pisa, data del protocollo

Il Viceprefetto Vicario
Motolese

Alla Polizia Provinciale	PISA
Alla Questura di	PISA
Al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di	PISA
Alla Sezione Polizia Stradale di	PISA
Alla Prefettura di	LUCCA
Al Sig. Sindaco del Comune di	SAN GIULIANO TERME
Ad Autolinee Toscane S.p.A.	autolineetoscane@pec.it

Al servizio 118	direzioneuslnordovest@postacert.toscana.it
All'Ufficio Informatica sede	informatica.pref_pisa@interno.it
Alla Società Sportiva ASD Gruppo Podistico Rossini	federico.braciotti@pec.it